



C102-18-04/1187/2016



Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

14:48 28 Lug 16 A0100B 001116

INTERROGAZIONE N° 1187

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| Ordinaria a risposta orale in Aula | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ordinaria a risposta orale in Commissione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ordinaria a risposta scritta | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Aula | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Commissione | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

OGGETTO: Autorizzazione all'utilizzo di mezzi aerei per l'esecuzione dei trattamenti fitosanitari classificati come irritanti e pericolosi

Premesso che:

- La **Direttiva 2009/128/EC all'art. 9 al comma 1 stabilisce il divieto di irrorazione aerea;**
- dal 1 gennaio 2014 è in vigore la Direttiva 2009/128 CE che stabilisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi recepita dall'Italia tramite il Piano di Azione Nazionale (PAN) il 12 febbraio 2014 (GU n° 35);
- uno dei problemi principali del trattamento con mezzi aerei è il cosiddetto "effetto deriva", ovvero la dispersione aerea delle particelle di miscela di prodotti fitosanitari usati per i trattamenti in agricoltura che non raggiungono il bersaglio ma si diffondono nell'ambiente circostante inquinando l'aria, l'acqua, il suolo e colpendo non solo l'uomo ma anche le piante spontanee e gli insetti utili;
- la direttiva 2009/128/EC all'art. 9 comma 2 stabilisce eccezioni per l'uso aereo dettagliate con precise condizioni che ne escluderebbero l'autorizzazione, in particolare: "**non devono esistere alternative praticabili all'irrorazione aerea**", "**l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico**", "**la zona da irrorare non deve essere in stretta vicinanza di zone residenziali**";
- la direttiva sopra citata, richiede il parere positivo del Ministero della salute come documento indispensabile in deroga alle disposizioni prescritte al comma 1 dell'articolo 12 del dlgs del 14/08/2012 n.150 in attuazione della direttiva 2009-128-CE per utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Considerato che:

- con D.G.R. n. 20-5734 del 29/04/2013, è stato autorizzato l'impiego con mezzi aerei (elicottero), di prodotti fitosanitari classificati come: IRRITANTE e PERICOLOSO PER L'AMBIENTE;

- con successive determinazioni è stata autorizzata l'esecuzione di trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei su vite per gli anni dal 2013 ad oggi;
- con Determina Dirigenziale n.266 del 26/04/2016 è stata autorizzata l'esecuzione di trattamenti anticrittogamici con mezzi aerei su vite per la campagna 2016, su una porzione di territorio compresa tra le Province di Asti e Cuneo;
- la dispersione dei prodotti fitosanitari durante i trattamenti aerei creano il forte rischio di provocare effetti negativi importanti sulla salute umana e sull'ambiente nelle zone limitrofe interessate dai trattamenti;
- è accertato che direttamente o indirettamente attraverso il nutrimento, i prodotti fitosanitari arrivano agli organismi che vivono nel terreno.

Valutato che:

- il 99% delle oltre 6 mila aziende vitivinicole piemontesi e consorzi a parità di condizioni morfologiche del territorio e di problematiche da affrontare utilizzano mezzi convenzionali, per cui la motivazione della reiterazione del provvedimento di autorizzazione non può essere determinata dal verificarsi di una situazione di "pericolo che non può essere contenuto in alcun altro modo ragionevole" (art.53 com1 Reg.(CE) N. 1107/2009);
- questi trattamenti effettuati con mezzi aerei di prodotti irritanti e pericolosi per l'ambiente, possono essere fatti per un periodo di 120 giorni, cioè per 4 mesi all'anno, senza nessun tipo di controlli sul formulato realmente utilizzato, se non per le condizioni generiche (dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009).

**INTERROGA
LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE**

per quale motivo, viene reiterato il provvedimento di autorizzazione al trattamento di prodotti fitosanitari considerati irritanti e pericolosi per l'ambiente, con mezzi aerei creando situazioni di pericolo concreto per l'uomo e l'ambiente.